

## *Sentenza Commissariale 9 settembre-18 ottobre 1955 che decide in ordine a liquidazione di usi civici su terre di proprietà privata*

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma ha emesso la seguente sentenza nella causa vertente tra il Comune di Ronciglione (Prov. di Viterbo) in persona del Sindaco *pro-termpore* e Mechilli Igino ed Arcangelo, Mechilli Dante e altri non comparsi; Mechilli Fernando ed altri, contumaci.

*FATTO* : In seguito a denuncia fatta dal Commissario prefettizio di Ronciglione il 28 marzo 1928, in base alla quale i naturali del luogo vantavano diversi usi, fra cui quello di legnare, su terreni di proprietà privata, questo Commissario con decreto 22 marzo 1944, nominò istruttore-perito il geom. Marino Giacinti per l'accertamento di detti usi e la formazione di un progetto di liquidazione.

Dalle indagini eseguite dal Giacinti risultò, per quanto si riferiva al legnatico, che la popolazione di Ronciglione aveva da tempo antico l'uso civico di legnare la legna secca, morta e caduta dalla fortuna, nei boschi cedui castanili già di proprietà della Reverenda Camera Apostolica e vincolati a favore delle antiche ferriere di Ronciglione, che detti boschi erano situati nel territorio di Ronciglione ai vocaboli Vignaccia, Pian del Fico, Poggio dell'Asino, Ischietto, Selva Indorata e Reniccio di proprietà dei sigg.:

a) Mechilli Italo, Igino ed Anna fu Paolo per ha. 59.79.10;  
b) Mechilli Rodolfo fu Alfredo - Virginio per ha. 63.84.90;  
c) Mechilli Cesare fu Giuseppe per ha. 56.39.50;  
d) Mechilli Arcangelo fu Alessandro per ha. 63.84.80, in totale ha 243.88.30 con l'imponibile di L. 17.980,83: che tale diritto di legnare di natura essenziale, però, si era con l'andare del tempo ampliato e si esercitava:

1) col legnare la legna secca e morta e caduta dalla fortuna, di tagliare la legna infruttifera, cioè il sottobosco costituito dalle essenze di nocciolo selvatico, carpino nero, acero, olmo, faggio, carniolo, spino, stucchio, nespolo, crognolo, scopo, ginestra, ecc.;

2) col portar via la frasca (ramaglia la cui dimensione non superi la dimensione di un antico baiocco) e gli scarti di lavorazione boschiva (tacchie) nei tagli periodici dei boschi effettuati dai proprietari.

Pertanto, l'istruttore-perito, previa valutazione della rendita annua netta di un ettaro di bosco ceduo castanile e tenuto conto della popolazione di Ronciglione (7.000 abitanti) nonché dei boschi di proprietà comunale (ha. 255 circa), propose l'assegnazione al Comune, come compenso per l'affrancazione, la quinta parte del valore globale del comprensorio boschivo dei Mechilli ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (corrispondente a ha. 58.38.48 con l'imponibile di L. 2.947,86 e del valore di lire 9.056.504) da distaccarsi nella parte più vicina all'abitato e precisamente per Mechilli Italo, Igino ed Anna fu Paolo — terreno boschivo al vocabolo Vignaccia, distinto in mappa di Ronciglione, Sez. IV, coi nn. 517 e 532-A, del reddito imponibile complessivo di L. 318,80 (ha. 6.25,10 del valore di L. 1.130.918) nonché terreno boschivo al vocabolo Pian del Fico, distinto in mappa e sezione suddetta coi nn. 532-E/1; 533-1/B; 533-1C (erroneamente intestato a Mechilli Cesare) del reddito imponibile complessivo di L. 424,95 (ha. 8.34.52 del valore di L. 1.369.506); per Mechilli Rodolfo fu Alfredo-Virgilio terreno boschivo al vocabolo Vignacce, distinto in mappa Ronciglione Sez. IV, col n. 532-B del reddito imponibile di L. 306 (ha. 6.00.00 del valore L. 937.704) nonché terreno boschivo al vocabolo Pian del Fico, distinto in mappa a sezione suddette col n. 532-E/1 del reddito imponibile di L. 1.438,40 (ha. 8.59.60 del valore lire 1.279.476), per Mechilli Cesare fu Giuseppe terreno boschivo al vocabolo Vignaccia, distinto in mappa Ronciglione, Sez. IV, col n. 532-C, del reddito imponibile di L. 306. (ha. 6.00.00 del valore L. 937.704) nonché terreno boschivo al vocabolo Pian del Fico, distinto in mappa e sezione suddette coi nn. 532-G/I, 533/2-B. 533/2-C, 534-R, del reddito imponibile complessivo di L. 422,32 (ha. 8.59.62 del valore L. 1.279.476). per Mechilli Arcangelo fu

Alessandro terreno boschivo al vocabolo Vignaccia, distinto in mappa Ronciglione, Sez. IV, coi nn. 532-D, 531, del reddito imponibile complessivo di L. 371,55 (ha 7.42.80 del valore lire 1.105.598) nonché terreno boschivo al vocabolo Pian del Fico, distinto in mappa e sezioni suddette coi nn. 532-H/1, 533/1-A, 533/1-D pel reddito complessivo di L. 359.87 (ha. 7.16.82 del valore di L. 1.016.122).

Il progetto, redatto da Giacinti, venne depositato e pubblicato per ordine del Commissario ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento 26 febbraio 1928, n. 332 e avverso il progetto stesso proposero opposizione tanto il Comune come i sigg. Mechilli Rodolfo fu Alfredo, Mechilli Dante, Fernando, Luigi fu Cesare e l'ing. Francesco Aquilano quale tutore del minore Luciano Mechilli fu Tito, Mechilli Igino, Italo, Anna fu Paolo ed Elisa Morelli ved. Mechilli, Mechilli dott. Arcangelo. Il Comune perché:

1) la estensione del fondo dei Mechilli, indicata dal perito, è alquanto inferiore a quella che realmente è, per il fatto che il perito ha preso per base i dati del catasto che non corrispondono al possesso;

2) sono state omesse nel progetto alcune zone appartenenti al demanio servente;

3) gli usi sono due, quello di raccogliere la legna secca e di tagliare la legna infruttifera dal sottobosco e quello di portar via la frasca proveniente dai tagli periodici eseguiti dal proprietario;

4) è errata la stima dell'uso civico;

5) il compenso per l'uso civico dovrebbe essere nella misura massima (metà in valore del fondo servente);

6) non bastando il compenso ai bisogni della popolazione si dovrebbe applicare l'art. 9 del regio decreto 3 agosto 1891, n. 510;

7) subordinatamente il compenso dovrebbe distaccarsi dall'estremo limite nord della proprietà Mechilli perché sarebbe più vicino ai boschi comunali.

I sigg. Mechilli perché:

1) dovrebbe applicarsi la 1<sup>a</sup> parte dell'art. 7 della legge del 1927 (liquidazione mediante imposizione di canone) dato che ciascuna delle quote da loro possedute è di modesta estensione;

2) la misura del compenso di liquidazione dovrebbe essere di un 1/6 come fu fatto per il Comune di Caprarola per i boschi posseduti dai Mechilli in quel territorio.

Istituitosi il contraddittorio, si costituirono in giudizio il Comune di Ronciglione col ministero degli avv. Volpi Marx e prof. Gaetano Pulvirenti e i sigg. Mechilli Igino, Rodolfo e Arcangelo col ministero degli avv. Giorgio Ronchej e Luigi Crispini, Mechilli Dante comparve di persona, ma successivamente si costituì a mezzo dell'avv. Pietro Tosatti il quale assunse anche il patrocinio di Mechilli Rodolfo che lo nominò suo procuratore in luogo degli avv. Ronchej e Crispini. Mechilli Italo e Anna comparvero di persona.

All'udienza di spedizione i procuratori delle parti costituite presero le conclusioni soprascritte; mentre Mechilli Italo e Anna non comparvero.

Restarono contumaci Mechilli Fernando, Mechilli Luigi, Elisa Morelli ved. Mechilli, Mechilli Luciano e per esso il suo tutore ing. Francesco Agristano.

**DIRITTO:** È ingiustificata l'opposizione del Comune all'esibizione da parte dell'avv. Ronchej del parere pro-veritate dell'avv. Dato e della sentenza del Tribunale di Viterbo del 16-24 febbraio 1897 per essere allegati al fascicolo di Mechilli Igino ed Arcangelo giacché, da tali documenti possono ricavarsi elementi utili alla definizione della causa; peraltro, essendosi la difesa dei Mechilli riportata a detto parere, questo deve ritenersi inserito nella comparsa conclusionale e gli argomenti in esso dedotti devono considerarsi come motivi di difesa. Nel merito il Commissario rileva che il perito Giacinti nella sua relazione ha riferito che l'estensione del demanio servente è di ha. 243.88.30 e dopo avere precisato che gli originari errori di superficie riscontrati nel catasto furono rettificati secondo le risultanze dei rilievi diretti, testualmente ha aggiunto: «dai rilievi sui terreni, ripetuti dal sottoscritto, la superficie catastale complessiva del comprensorio boschivo di proprietà dei sigg. Mechilli in ha. 243.88.30, come iscritto in catasto, è risultata esatta».

Il Comune ha impugnato le risultanze della perizia d'ufficio sostenendo che i boschi in questione, divisi tra i fratelli Mechilli, ascenderebbero, come da rilievo planimetrico eseguito dal perito che compilò la divisione, ad ha. 247. Ma il Comune non ha dato alcuna prova del suo assunto e non ha, peraltro, prodotto l'atto di divisione menzionato, da cui ha tratto la maggiore superficie

denunziata; per cui il decidente dovrebbe necessariamente prestar fede ai dati riferiti dal perito di ufficio.

Senonché dovendosi disporre per l'esatta definizione della causa, come si dirà in prosieguo della motivazione, un'operazione di natura tecnica, in occasione di tale operazione si potrà espletare un'azione di controllo sulla superficie del demanio riferita dal Giacinti.

In quanto alla pretesa omissione di alcune zone del demanio si osserva che quelle che non sono in possesso dei Mechilli, anche se un tempo lo furono, non possono essere comprese nell'attuale procedimento di liquidazione, giacché, essendo gli usi civici diritti reali, l'affrancazione, che sostanzialmente rappresenta lo scioglimento di una comunione tra la popolazione, cui compete l'esercizio di tali diritti, e i singoli possessori delle terre, che ne sono gravati, si opera in confronto delle persone che sono in possesso delle terre al momento in cui si fa l'operazione senza che, peraltro, sia necessaria la istituzione di un unico procedimento per tutti i possessori del comprensorio terriero, soggetto agli usi. La liquidazione infatti, può effettuarsi separatamente, come si desume dallo art. 7 del Regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, il quale nello stabilire che qualunque possessore ha facoltà di richiedere una pronunzia sui diritti di uso civico, esercitati o protesi sulle proprie terre, esclude implicitamente la necessità *ex lege* del litisconsorzio passivo di tutti i proprietari inclusi in un determinato territorio comunale e conferma espressamente il principio che il Commissario può adottare decisioni caso per caso in rapporto a istanze che vengono presentate dai singoli interessati.

Sicché, nei confronti degli eventuali possessori delle zone, non comprese nel progetto dell'istruttore-perito, sarà provveduto con procedimento a parte.

Se, poi, il perito abbia ommesso di includere nel progetto di liquidazione altri appezzamenti di terreno, soggetti agli usi civici, in atto posseduti dai Mechilli, a tale omissione si potrà riparare estendendo l'indagine tecnica, che si dovrà — come si è detto — disporre ad altri fini, all'accertamento di tale circostanza.

Non è sostenibile la tesi dei Mechilli secondo la quale sarebbe da applicare per l'affrancazione la prima parte dell'art. 7 della legge (compenso in canone) nel presupposto che le estensioni di terreno, da loro possedute, costituirebbero piccoli appezzamenti non adatti ad una comoda e facile divisione.

Al riguardo è da rilevare che la vigente legge sugli usi civici, a differenza del regio decreto 5 agosto 1891, n. 510 (art. 5, n. 3), non stabilisce in modo preciso quale estensione debbano avere i fondi per essere sottratti alla divisione, ma dispone genericamente che questa debba escludersi e farsi luogo all'imposizione del canone quando si tratti di piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie. L'intendimento del legislatore è di evitare il frazionamento di un terreno già piccolo e di garantire la formazione di unità agrarie suscettibili di conveniente sfruttamento e razionale coltivazione, lasciando al criterio discrezionale del Commissario di stabilire se per effetto della divisione ciascuna delle due quote possa costituire un'unità agraria.

E' appena, il caso di avvertire che la liquidazione mediante canone costituisce l'eccezione, giacché la legge (art. 5 e 6), vuole che normalmente il compenso si dia in natura e le norme dettate in proposito sono inderogabili in considerazione del carattere pubblicistico dell'interesse che si vuole tutelare, e non manca di sottolineare tale carattere, l'art. 12 del Regolamento n. 332, prescrivendo tassativamente che la liquidazione degli usi civici mediante canone non può farsi che nei casi stabiliti dalla legge; di guisa che tale sistema di affrancazione non può in nessun altro caso avere applicazione neppure se le parti lo consentono.

Nel caso in esame si tratta di un comprensorio boschivo di ha. 243.88.30 e le quote dei Mechilli, pur considerate nelle attuali estensioni possedute dai quattro gruppi familiari (ciascuna quota è estesa più di 60 ettari), non possono ritenersi piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Bene ha fatto, pertanto, il perito a proporre per il compenso da darsi al Comune lo scorporo dei terreni ai sensi dell'art. 5 della legge; ha errato, però, nell'adottare il sistema della estimazione.

In proposito è da considerare che a codesto sistema si informano le disposizioni emanate in materia con gli artt. 9 e 10 del decreto 3 dicembre 1808 per il regno di Napoli.

Non si tardò, peraltro, posto che il sistema diede luogo ad arbitri ed incertezze e non fu, inoltre, scevro di dispute e contrasti, a mutare indirizzo e con l'art. 16 delle istruzioni ai Commissari del Re, in data 10 marzo 1810, si fissarono limiti massimi e minimi entro cui dovevasi inflessibilmente determinare il compenso giusta la classificazione degli usi che intendevansi affrancare. Da tali

norme si discostò la legislazione per le affrancazioni delle servitù civiche nello stato pontificio, ove si ritornò alla stima diretta degli usi (art. 3 del regio decreto 3 agosto 1891, n. 510, che approvava il testo unico delle due leggi 24 giugno 1888, n. 3489, serie 3a e 2 luglio 1891, n. 381); ma è a soggiungersi che furono tali le censure rivolte ai pronunziati delle Giunte d'Arbitri per la riduzione, talvolta ad entità trascurabile, del compenso in natura assegnato alla popolazione, che il legislatore con l'art. 4 del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, adottò di nuovo la scala legale dei compensi, riproducendo quasi in maniera letterale l'art. 16 delle istruzioni del 1810. Se i limiti minimi e massimi furono, poi, abbassati coll'art. 5 della vigente legge, il sistema rimase sostanzialmente immutato.

Perciò, il criterio seguito dal perito nella determinazione del compenso, cioè il sistema di estimazione, è contro la legge, giacché questa stabilisce, col ricordato art. 5, che il compenso consiste nell'assegnazione di una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravato degli usi civici da fissarsi secondo la scala dei compensi.

Eccezionalmente, come sopra si è detto, la legge esenta dalla divisione le terre (casi previsti dall'art. 7) per assegnare al Comune un canone di natura enfiteutica corrispondente al valore dei diritti da stabilirsi con perizia.

Quando la liquidazione si fa secondo la scala dei compensi, la scelta della misura è rimessa al prudente criterio del Commissario, che può liberamente spaziare tra il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge, tenuto conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti, soggetti all'affrancazione (art. 8 del Regolamento).

Sostiene il Comune che l'uso di legnare in questione comprende due diritti: quello di raccogliere legna secca, morta o caduta dalla fortuna, tagli legna infruttifera nel sottobosco e l'altro di raccogliere la frasca, la ramaglia e gli scarti di lavorazione provenienti dai tagli periodici effettuati dai proprietari.

Ma il Comune è in errore nell'insistere in tale assunto giacché l'art. 4 della legge riconosce come uso civico quello di «*raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro*» senza fare distinzione circa il tempo, il modo e l'estensione dell'esercizio e in dottrina non si ammette la possibilità di tener conto separatamente dalle varie fasi dell'esercizio dell'uso civico; fasi che non sono altro che modalità dell'esercizio stesso, di cui la legge si disinteressa.

Come si è accennato, la legge nel riconoscere il diritto civico di legnare usa l'espressione «uso domestico e di personale lavoro» nella quale sono comprese tutte le varie forme dell'uso talvolta molto importanti (taglio per fare pali da vigna o per costruire aratri e attrezzi rurali o per costruire capanne o case di abitazione).

Nel caso in esame merita di essere rilevato che l'uso (si tratta come è ovvio, di uso essenziale) esercitato dai naturali di Ronciglione di raccogliere legna per il fuoco, rappresenta la forma più tenue dell'uso di legnare, onde è esagerata la richiesta del Comune di ottenere il massimo del compenso stabilito dalla legge cioè la metà del comprensorio boschivo.

D'altra parte non si può aderire alla tesi, prospettata in via subordinata alla liquidazione mediante canone, dei Mechilli, della assegnazione al Comune del compenso minimo (un sesto), giacché tenuto conto dei bisogni della popolazione, questa non potrebbe soddisfare adeguatamente le proprie esigenze senza una superficie sufficiente all'esercizio del legnatICO. Sicché il decidente tenuto conto, oltre ai bisogni della popolazione, dell'entità del diritto da affrancare, ritiene di elevare misura del compenso proposta dal perito a 1/4 (un quarto) di tutto il comprensorio boschivo dei Mechilli. A proposito del richiamo che le parti hanno fatto della sentenza 5-28 aprile 1938, emessa da questo Commissario per il Comune di Caprarola, è da rilevare che per il legnatICO venne attribuito a questa popolazione il compenso di un sesto e non di un quarto, come asserisce il Comune di Ronciglione. Comunque il richiamo di tale sentenza è fuori di luogo contemplando essa situazioni e circostanze diverse da quelle ricorrenti nell'attuale dibattito.

La richiesta dello stesso Comune, tende inoltre, all'affrancazione dell'intero comprensorio boschivo a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 3 agosto 1891, n. 510 (richiamato dall'art. 7 della legge del 1927), il quale così stabilisce:

«Quando la Giunta d'Arbitri riconoscerà indispensabile per la popolazione di un Comune o di parte di esso per una Università o associazione di cittadini che si continui nell'esercizio dell'uso e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione o alla parte di essa o alla Università od associazione di cittadini per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo

alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta d'Arbitri ammetterà gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato mediante pagamento di un annuo canone al proprietario».

Il provvedimento invocato, che contempla un momento successivo all'accertamento dei diritti e consiste in una sostituzione, per le Province ex pontificie, della liquidazione normale, rientra come ha affermato questo stesso Commissariato nella causa tra il Comune di Anguillara Sabazia e Principi Torlonia (sentenza 10 novembre-31 dicembre 1951), nella discrezionalità del Commissario, che si esercita attingendo dalle particolari contingenze della specie le ragioni per addivenire o meno a questa forma anormale di realizzazione dei diritti. mercé l'assegnazione alla popolazione di parte o di tutto il fondo, su cui essi si esercitano, con l'attribuzione di un canone al proprietario. anziché mediante distacco ed assegnazione alla popolazione di porzione del fondo corrispondente al valore dei diritti medesimi. Tali ragioni sono desunte da criteri di mera convenienza ed opportunità economico-sociali, che sfuggono a sindacato giurisdizionale, costituendo espressioni squisite della funzione complessa (giurisdizionale e amministrativa) affidata dalla legge al Commissario in questa materia nella quale interferiscono e si coordinano interessi pubblici e privati.

Ciò si ricava, fra l'altro, dal 20, comma dell'art. 13 del Regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, il quale dispone che il Commissario, nel prendere la determinazione di cedere alla popolazione tutta o parte della quota di terreno, spettante al proprietario, dovrà tenere presenti insieme alle altre circostanze (cioè ai criteri di convenienza e di opportunità) il numero delle famiglie di coltivatori diretti, sforniti di terre, la qualità dei terreni di cui il Comune, frazione od Associazione è già in possesso e la possibilità che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto del procedimento o giudizio di affrancazione in corso. E dal comma i del successivo art. 14, il quale stabilisce che contro il provvedimento, positivo o negativo, del Commissario è ammesso il ricorso al Ministero dell'Economia Nazionale (ora Ministero della agricoltura e delle foreste), e quindi si tratta di provvedimento essenzialmente attinente all'esercizio delle attività amministrative attribuite allo stesso Commissario.

Nella specie non sembra che ricorrano le condizioni stabilite dal citato art. 9 per addivenirsi alla affrancazione a favore della popolazione.

Innanzitutto è da considerare che si tratta — come si è accennato — di diritto di far legna per il fuoco, il quale, per il progredire dei sistemi moderni, ha perduto quella importanza che aveva nei tempi passati, dato che ora si usano su larga scala, anche nei centri rurali più sperduti, carbone, gas liquidi e perfino energia elettrica. La conferma di siffatta circostanza si evince dal disposto della legge 7 novembre 1949, n. 857 (art. 8), secondo cui, nei centri aventi una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti (Ronciglione conta 7.000 anime), per i nuovi panifici è resa obbligatoria la costruzione del forno a cottura e riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto; il che ha reso necessario la raccolta della legna per ardere che veniva impiegata in notevole quantità nei forni adibiti alla panificazione.

In secondo luogo risulta che il Comune possiede ed utilizza boschi di pertinenza della popolazione (demanio comunale) della complessiva estensione di ha. 237.43.10 nei quali i naturali raccolgono la frasca e la tacchia. Se a tale estensione si aggiunge la quota parte che spetta al Comune in proprietà come compenso di liquidazione dei boschi dei sigg. Mechilli si raggiungono oltre trecento ettari di bosco, che restano a disposizione degli utenti; estensione cotesta più che sufficiente con uno sfruttamento più razionale, a soddisfare le esigenze della popolazione che conta n. 673 famiglie povere per complessive 2429 persone usufruenti del legnatico.

Se, poi, si considera che il Comune ha chiesto autorizzazione a fare quotizzazioni ed a impiantare castagneti domestici, ciò significa che il bisogno dell'esercizio del legnatico non è così impellente e necessario da richiedere un ulteriore ampliamento della superficie boschiva in favore della popolazione, la quale, per varie ragioni, ma soprattutto per l'esistenza di qualche industria locale conduce un tenore di vita tale da attenuare sensibilmente la necessità di raccogliere legna.

Nella opposizione il Comune eccepì che il distacco nella zona proposta dal perito non era accettabile perché il terreno è frastagliatissimo e lontano dal bosco comunale e pertanto richiese che il distacco venisse fatto dall'estremo limite a nord della proprietà Mechilli al taglio denominato "Reniccio", zona cotesta vicinissima a detto bosco, il che avrebbe, fra l'altro, reso più facile la sorveglianza.

Nella comparsa conclusionale il Comune non ha fatto cenno di tale sua istanza e dal silenzio del Comune stesso si potrebbe desumere la rinuncia a tale pretesa.

Siccome, però, nel verbale di udienza, in cui la causa venne spedita a sentenza, gli avvocati dell'Ente si sono riportati, oltre che alle conclusioni della comparsa, ai motivi di opposizione, il decidente non può esimersi dall'esaminare tale punto della controversia.

Al riguardo è da rilevare che dalla relazione del perito risulta che la zona di compenso è costituita da quattro appezzamenti tratti dalle quattro quote dei Mechilli, ma staccati in modo tale da formare un unico comprensorio senza alcuna soluzione di continuità e che la zona è stata scelta nel punto più vicino all'abitato. Ciò facendo il perito ha seguito una tradizionale e lodevole prassi giustificata dal fatto che la vicinanza all'abitato rende meno gravoso agli utenti l'esercizio degli usi civici, prassi che nelle leggi meridionali costituiva invece precetto legislativo dettato in favore della popolazione (artt. 2 della legge 1° settembre 1806 e 10 del decreto 3 dicembre 1808 contenente le istruzioni per l'adempimento della legge 10 settembre 1806 e del decreto 8 giugno 1807 sulla divisione dei demani nel Regno di Napoli).

Se, però, il distacco nella zona proposta dal Comune risulterà più conveniente e non reca danno o incomodo al comprensorio boschivo che resterà di esclusiva e libera proprietà dei Mechilli, nulla vieta che lo scorporo possa effettuarsi in quella zona, giacché, con tale determinazione mentre non si arreca alcun pregiudizio ai Mechilli si mette il Comune di Ronciglione in una situazione di vantaggio per la vicinanza della quota distaccata ai boschi comunali.

Per le considerazioni sopra dette sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, si deve dare incarico allo stesso perito Giacinti, previo controllo della superficie effettiva dei boschi in questione e accertamento dell'inclusione di tutti i terreni dei Mechilli, soggetti a legnatico, nel procedimento di affrancazione, di distaccare, a favore del Comune di Ronciglione ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 1766, un quarto del comprensorio boschivo degli stessi Mechilli, determinando tale quota col criterio della estensione e del valore di tutto il bosco. stabilendo altresì, se il distacco possa effettuarsi, senza danno o incomodo ai boschi che resteranno ai Mechilli, nella zona indicata dal Comune.

Il perito presenterà la sua relazione entro quattro mesi dalla presente sentenza corredandola di pianta planimetrica e asseverandola con giuramento.

*P. Q. M.*

Il Commissario, uditi i procuratori delle parti comparse, nella contumacia di Mechilli Fernando, Mechilli Luigi, Elisa Morelli ved. Mechilli. ing. Francesco Aquilano per il minore Mechilli Luciano fu Tito, respinta ogni contraria istanza. eccezione e difesa, assegna al Comune di Ronciglione, a sensi degli artt. 5 e 6 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, quale compenso per l'uso essenziale di legnatico, un quarto di tutto il comprensorio boschivo dei Mechilli, da distaccarsi tenuto conto dell'estensione e del valore ai sensi del citato art. 6, previo controllo della superficie effettiva dei boschi e accertamento che tutti i terreni di detti Mechilli soggetti all'uso civico di legnatico, siano stati compresi nella procedura di affrancazione e stabilendo, altresì, se il distacco possa effettuarsi senza danno o incomodo ai boschi che resteranno ai Mechilli dall'estremo limite a nord della proprietà Mechilli al taglio denominato «Reniccio».

Nomina come perito, per procedere al distacco, il dott. geom. Marino Giacinti di Roma, il quale presenterà la relazione entro quattro mesi dalla notificazione della presente sentenza corredandola di pianta planimetrica e asseverandola con giuramento.

Rigetta l'istanza del Comune intesa all'applicazione dell'art. 9 del regio decreto 3 agosto 1891, n. 510, richiamato dall'art. 7 della citata legge n. 1766.

Sospende il giudizio sul merito e sulle spese.

Roma, 9 settembre 1955.

*Il Commissario:* GIUSEPPE SCAVONETTO

*Il Segretario:* CORSI

*La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria di questo Commissariato oggi 18 ottobre 1955. Il Segretario: M. CORSI. Registrata a Roma il 29 ottobre 1955, n. 4125, vol. 645 degli atti giudiziari. Il Direttore: R. FERRI*